SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ *91.533.05.39 fax 91.534.58.36*

✉ dsga@scuolaitalianamadrid.org ✉ amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it

Prot. n. ...../CT

CONTRATTO REGOLATO DALLA LEGGE LOCALE

Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato - Personale docente

Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra la Scuola Statale Italiana di Madrid, nella persona del Dirigente scolastico, Prof. ..... (C.F. .....) e l'ins.te ..... (C.F. .....)

Visto che:

- è necessario provvedere, mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, all'affidamento di n. 18 ore di programmazione su 18 ore settimanali di lezione di .....*(indicare la materia di insegnamento* nella Scuola Secondaria di 2º grado, con decorrenza successiva alla data dell'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio del decreto ministeriale MAECI di approvazione del presente contratto fino alla riassunzione del docente avente diritto;

La Scuola Statale Italiana di Madrid, nella persona del Dirigente scolastico Prof. .....,

STIPULA

Il presente contratto con il/la Sig./Sigª ....., cittadina ....., nato/a a ....., il ....., C.F. ..... [1] con numero di sicurezza sociale ..... (domicilio fiscale[2] ....., Comune ....., Provincia ....., Regione .....), residente in .....[3].

Il presente contratto di lavoro, sottoscritto ai sensi dell'art. 31 commi 3, 4 e 5 del D.Lvo n. 64/2017 conformemente agli artt. 84 e da 154 a 166 (ad esclusione degli articoli 157 e 160) del D.P.R. n. 18/1967 e successive modifiche e integrazioni, e stipulato nel rispetto delle disposizioni relative al Personale docente a tempo determinato di cui agli artt. 12 e seguenti del D.M. n.1202/1615 del 2017 è regolato dalla legge locale spagnola e dal Contratto Collettivo di applicazione [4], come espressamente richiamati nei seguenti articoli.

È in ogni caso garantita al lavoratore la protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge locale.

Le disposizioni sopraindicate del D.P.R. n. 18/1967 trovano applicazione in quanto compatibili con il diritto spagnolo.

Il dipendente dichiara di avere preso conoscenza degli artt. 31 e 33 del D.Lvo n. 64/2017, degli artt. 84 e da 154 a 166 e successive modifiche e integrazioni del D.P.R. n.18/1967 e del Decreto Ministeriale MAECI n.1202/1615 del 4 settembre 2017.

Dichiara altresì di essere al corrente della non applicabilità degli articoli 157 e 160 del D.P.R. n. 18/1967.

[1] Il codice fiscale deve essere obbligatoriamente indicato per chiunque, indipendentemente dalla nazionalità o dalla forma erariale applicata; dovrà inoltre essere allegata copia del tesserino rilasciato dalla Agenzia delle Entrate o copia della sua attribuzione.

[2] Il domicilio fiscale italiano, da determinarsi secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, deve essere obbligatoriamente indicato per i soggetti IRPEF.

[3] I dati contenuti nel presente modello saranno oggetto della protezione garantita dalla Legge Organica n. 15 del 13 dicembre 1999.

[4] I Contratto Collettivo delle Scuole Italiane in Spagna, pubblicato nella G.U. locale del 26/07/2024 n. 180 – Sec. III – pag. 96093

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ *91.533.05.39 fax 91.534.58.36*
✉ dsga@scuolaitalianamadrid.org ✉ amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it

ART. I
(DIRITTO APPLICABILE)

Il presente contratto di lavoro e le sue eventuali modifiche future sono disciplinati dalle norme del diritto spagnolo, dal Contratto Collettivo di applicazione e dalle norme del diritto italiano citate in premessa, in quanto compatibili con l'ordinamento locale. Qualsiasi questione relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà soggetta al diritto locale.

ART. II
(MANSIONI CONTRATTUALI)

Il dipendente si dichiara libero da ogni altro impegno professionale incompatibile con quello previsto dal presente contratto. Al dipendente saranno richieste le prestazioni proprie del profilo professionale di docente di …….. *(indicare la materia di insegnamento)* nelle classi della Scuola Secondaria di 2º grado [5] presso la Scuola Statale Italiana di Madrid.

ART. III
(DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto è di durata indeterminata e avrà inizio successivamente alla data del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio del decreto ministeriale di approvazione del presente contratto.
Il dipendente non potrà far valere il presente contratto prima della suddetta data.
La durata del periodo di prova sarà di TRE MESI secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo di applicazione.[6]

ART. IV
(TRATTAMENTO ECONOMICO)

Il trattamento economico è commisurato alle ore di servizio previste dal presente contratto.
Al dipendente sarà corrisposta una retribuzione annua lorda di Euro 34.121,75 come previsto del Contratto Collettivo d'applicazione[7], relativamente alle ore di servizio previste all'art. XIII del presente contratto.
Per ogni ora eccedente sarà corrisposta una retribuzione base lorda pari a Euro 43,00 così come previsto dall'art. 35 del Contratto Collettivo di applicazione.
Su detta retribuzione saranno applicate le ritenute previdenziali e assistenziali previste dalla normativa spagnola.
Le variazioni della retribuzione, rese necessarie da mutamenti della legge locale, saranno disposte d'ufficio, fatto salvo quanto disposto dall'art. 39, co. 5, del dlgs. n. 64/2017. La retribuzione, da corrispondersi in mensilità posticipate, è comprensiva della mensilità aggiuntiva, che è stata calcolata nella retribuzione stessa[8].

ART. V
(ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI)

Il dipendente deve essere iscritto al regime assicurativo obbligatorio locale in vigore alla data della firma del presente contratto.
Gli oneri vengono calcolati come si evince dall'allegato schema di calcolo, (allegato A), che forma parte integrante del presente contratto.
Gli oneri saranno calcolati sul trattamento economico effettivamente percepito.
Le variazioni di detti oneri, derivanti da modifiche del trattamento economico rese necessarie dall'applicazione della normativa locale, saranno disposte d'ufficio.

[5] Bisogna specificare sempre i servizi cui il dipendente verrà prevalentemente adibito, quale risulta dall'autorizzazione ad effettuare l'assunzione.
[6] I Contratto Collettivo delle Scuole Italiane in Spagna, pubblicato nella G.U. locale del 26/07/2024 n. 180 – Sec. III – pag. 96093
[7] I Contratto Collettivo delle Scuole Italiane in Spagna, pubblicato nella G.U. locale del 26/07/2024 n. 180 – Sec. III – pag. 96093
8 Comma terzo dell'art. 65 del I Contratto Collettivo delle scuole italiane in Spagna, pubblicato nel B.O.E. del 26/07/2024 n. 180

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ *91.533.05.39 fax 91.534.58.36*
✉ dsga@scuolaitalianamadrid.org ✉ amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it

È a carico dell'Istituto scolastico l'onere della vigilanza periodica sullo stato di salute dei lavoratori.

ART. VI
(VIAGGI DI SERVIZIO)

Per i viaggi di servizio si applica il trattamento previsto dall'art. 159 del D.P.R. n. 18/1967 in quanto compatibile al diritto spagnolo in vigore alla data della firma del presente contratto.

ART. VII
(CONGEDO ORDINARIO ANNUALE)

Il dipendente beneficerà dei periodi di congedo ordinario rapportati al servizio prestato.
Le modalità del congedo ordinario sono definite secondo quanto previsto dal Contratto collettivo d'applicazione[9], in considerazione delle esigenze di servizio.
In conformità allo Statuto dei Lavoratori Spagnolo (art. 38), il lavoratore non potrà rinunciare al congedo ordinario.

ART. VIII
(FESTIVITÀ)

Le parti convengono che il calendario delle festività sarà preventivamente comunicato ogni anno dal datore di lavoro.

ART. IX
(ASSENZE PER MALATTIA)

In caso di malattia, il dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione locale, quali risultano in sintesi dall'allegato B, che forma parte integrante del presente contratto.

ART.X
(CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ / PATERNITÀ)

In caso di congedo per maternità/paternità il dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione locale quali risultano in sintesi dall'allegato C, che forma parte integrante del presente contratto.

ART. XI
(CONGEDO PARENTALE)

Il dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione locale quali risultano in sintesi dall'allegato D, che forma parte integrante del presente contratto.

ART. XII
(PERMESSI)

1 - PERMESSI RETRIBUITI:

Il dipendente beneficerà delle disposizioni del Contratto Collettivo di applicazione[10] *ex* articolo 53 e dello Statuto dei Lavoratori spagnolo ex articolo 37 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di congedi retribuiti:

[9] I Contratto Collettivo delle Scuole Italiane in Spagna, pubblicato nella G.U. locale del 26/07/2024 n. 180 – Sec. III – pag. 96093
[10] I Contratto Collettivo delle Scuole Italiane in Spagna, pubblicato nella G.U. locale del 26/07/2024 n. 180 – Sec. III – pag. 96093

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ *91.533.05.39 fax 91.534.58.36*
✉ dsga@scuolaitalianamadrid.org ✉ amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it

a) quindici giorni in caso di matrimonio o dalla data di iscrizione al registro ufficiale, in caso trattasi di conviventi di fatto, con preavviso di almeno quindici giorni.
b) Cinque giorni lavorativi per infortunio o malattia grave, ricovero ospedaliero o intervento chirurgico senza ricovero che richieda il riposo domiciliare del coniuge, convivente di fatto, del famigliare consanguineo o affine fino al secondo grado, incluso il famigliare consanguineo del convivente di fatto, nonché di qualsiasi altra persona diversa da quelle sopra indicate, che conviva con il lavoratore nella stessa abitazione e che necessiti di cure effettive da parte dello stesso. Quando, per questo motivo, il lavoratore debba recarsi fuori dal luogo di residenza, il permesso verrà esteso di 2 giorni;
c) Cinque giorni lavorativi per il decesso del coniuge, convivente di fatto o di un parente fino al secondo grado di consanguineità o affinità. Quando per tal motivo il lavoratore debba recarsi fuori dal luogo di residenza, il permesso verrà esteso di 2 giorni. Nel caso in cui il famigliare fosse deceduto all'estero, il permesso viene esteso di 1 giorno;
d) Un giorno lavorativo per il cambio del domicilio abituale, con preavviso di almeno 5 giorni;
e) Per il tempo necessario all'adempimento di un dovere di natura pubblica e personale, con preavviso di almeno 5 giorni. Quando l'adempimento del suddetto dovere renda impossibile la prestazione del servizio per più del 20% dell'orario di lavoro, la Scuola può collocare il dipendente interessato in congedo obbligatorio in un periodo di tre mesi. Nel caso in cui il lavoratore, per l'adempimento del dovere o nell'esercizio della funzione, riceva un compenso, l'importo di tale compenso sarà detratto dallo stipendio a cui avrebbe diritto presso il Centro.
f) Un giorno lavorativo per matrimonio di un famigliare consanguineo o affine fino al secondo grado. Nel caso in cui il matrimonio si celebrasse fuori dalla Spagna, è previsto l'incremento di 1 giorno di permesso, con preavviso di almeno 5 giorni;
g) Per assolvere funzioni sindacali o di rappresentanza del personale nei termini stabiliti dalla normativa vigente, con un preavviso di almeno 24 ore; in caso contrario il datore di lavoro potrà negare il permesso per questioni organizzative, a meno che non sia debitamente giustificata l'impossibilità di preavviso;
h) Per il tempo necessario a effettuare esami prenatali e tecniche di preparazione al parto e, nei casi di adozione, affidamento a scopo di adozione, per partecipare alle sessioni obbligatorie di informazione e preparazione e per effettuare i dossier psicologici e sociali obbligatori previ alla dichiarazione di idoneità, nei casi in cui si svolgano all'interno della giornata lavorativa, con preavviso di almeno 5 giorni;
i) Al fine di agevolare la conciliazione della vita lavorativa e familiare, tutto il personale avrà diritto ad un permesso retribuito di un massimo di 15 ore annuali, per la realizzazione di visite mediche in struttura pubblica locale, per sé stesso e/o per accompagnare il proprio coniuge, convivente di fatto, famigliari consanguinei di primo grado che non siano in grado di badare a sé stessi e la cui necessità di essere accompagnati sia debitamente certificata, previo avviso e giustificazione della necessità di realizzare tali prove durante l'orario di lavoro. Nel caso in cui la visita fosse presso uno specialista della Sanità Pubblica locale, non si contabilizzerà ai fini del computo del limite delle 15 ore annuali. Per i dipendenti assunti a tempo parziale, le ore di permesso retribuito saranno proporzionali al numero di ore previste dal contratto.
j) Permesso orario. Per permessi orari si intendono tutti i permessi la cui durata non superi il 50% della giornata lavorativa. Per motivi di natura personale e/o familiare non contemplati nelle sezioni precedenti, un massimo di venti ore all'anno per ciascun lavoratore, che possono essere utilizzate con un preavviso di almeno due giorni. Il personale docente può raggruppare queste ore fino a un massimo di sei giorni per anno scolastico e in ogni caso per non più di due giorni lavorativi consecutivi.

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ *91.533.05.39 fax 91.534.58.36*
✉ dsga@scuolaitalianamadrid.org ✉ amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it

I dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore quando ciò sia necessario per urgenti motivi familiari legati a parenti di primo grado o a persone con loro conviventi, in caso di malattia o infortunio che ne rendano indispensabile la presenza immediata.
I lavoratori hanno diritto a essere retribuiti per le ore di assenza per i motivi di cui al presente paragrafo, pari a quattro giorni all'anno, con la dovuta giustificazione del motivo dell'assenza;

2 - PERMESSI NON RETRIBUITI

Gli articoli 53 e 54 del contratto collettivo d'applicazione[11] prevedono:

- fino a quindici giorni di permesso non retribuito, che dovrà essere concesso se richiesto con almeno quindici giorni di preavviso.
  Qualora un altro dipendente stesse usufruendo della medesima tipologia di permesso, il Dirigente, sentito il rappresentante legale dei lavoratori, deciderà tenendo in considerazione le necessità di servizio;
- fino a un mese, previa giustificazione, per le procedure derivanti dalle adozioni internazionali;
- fino a trenta giorni in caso di decesso del coniuge o convivente di fatto. I primi cinque giorni di questo congedo sono retribuiti (v. 1- PERMESSI RETRIBUITI lettera c).

ART. XIII
(DURATA E ORARIO DI LAVORO)

L'orario di lavoro settimanale è di 18 ore di programmazione su 18 ore settimanali complessive ripartite su cinque giorni lavorativi. Alle ore sopra indicate si aggiungono le ore per attività funzionali all'insegnamento inerenti alla funzione docente, secondo quanto previsto dal Contratto collettivo d'applicazione[12].
Il numero delle ore può subire variazioni sia in aumento che in diminuzione nel rispetto della normativa locale.
Il Dirigente scolastico potrà, tenuto conto di esigenze eccezionali del servizio e nel rispetto delle disposizioni relative alla durata giornaliera del lavoro e a condizione di non superare la durata del lavoro settimanale, chiedere al dipendente di prolungare la durata di lavoro, salvo procedere a recuperi secondo le modalità utilizzate per il personale in servizio presso l'istituto scolastico.

ART. XIV
(OBBLIGHI DEL DIPENDENTE)

Il dipendente è tenuto ad osservare gli obblighi disciplinari e di comportamento previsti dalla legislazione vigente.

ART. XV
(SANZIONI DISCIPLINARI)

Il dipendente è assoggettato alle sanzioni disciplinari previste dagli articoli 93 al 96 del Contratto collettivo d'applicazione[13].
L'irrogazione di eventuali sanzioni dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle modalità e con le garanzie previste dalla vigente normativa in materia.

ART. XVI
(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

[11] I Contratto Collettivo delle Scuole Italiane in Spagna, pubblicato nella G.U. locale del 26/07/2024 n. 180 – Sec. III – pag. 96093
[12] I Contratto Collettivo delle Scuole Italiane in Spagna, pubblicato nella G.U. locale del 26/07/2024 n. 180 – Sec. III – pag. 96093
[13] I Contratto Collettivo delle Scuole Italiane in Spagna, pubblicato nella G.U. locale del 26/07/2024 n. 180 – Sec. III – pag. 96093

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ *91.533.05.39 fax 91.534.58.36*
✉ dsga@scuolaitalianamadrid.org ✉ amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it

Il presente contratto può essere risolto anticipatamente, in conformità a quanto previsto dai seguenti articoli dello Statuto dei Lavoratori spagnolo e successive modifiche ed integrazioni:

Art. 49 (Cause di risoluzione del contratto)
Art. 50 (Dimissioni volontarie)
Art. 51 (Licenziamento collettivo)
Artt. 52 e 53 (Risoluzione del contratto per cause oggettive)
Artt. 54 e 55 (Licenziamento per motivi disciplinari)
Art. 56 (Licenziamento senza giusta causa)

ART. XVII
(CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER ETÀ)

Il dipendente, in ogni caso, cesserà dal servizio al compimento del limite di età previsto dalla normativa locale in vigore.

ART. XVIII
(INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO FINE RAPPORTO)

In caso di risoluzione del contratto per licenziamento senza giusta causa la Scuola è tenuta, qualora spettante, al versamento di una indennità pari a 33 giorni per anno lavorato fino a un massimo di 24 mensilità (art. 56 Statuto dei Lavoratori Spagnolo).
In caso di risoluzione del contratto per licenziamento per cause oggettive la Scuola è tenuta, qualora spettante, al versamento di una indennità pari a 20 giorni per anno lavorato fino a un massimo di 12 mensilità (art. 52 e 53 Statuto dei Lavoratori Spagnolo).

ART. XIX
(COMPETENZA GIURISDIZIONALE)

Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

ART. XX
(DISPOSIZIONI FINALI)

Il contratto diventa efficace solo dopo l'apposizione del visto da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Madrid, ...

IL DOCENTE CON CONTRATTO LOCALE
Prof. .....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. .....

ALLEGATO A

PROSPETTO DI CALCOLO DEGLI ONERI ASSICURATIVI A DECORRERE DALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO SUL DECRETO MINISTERIALE DI APPROVAZIONE.

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

SEDE: **Scuola Statale Italiana di Madrid**

DIPENDENTE: **……**

SERVIZIO: Docente Scuola Secondaria di 2º grado- 18 ore di programmazione su 18 ore settimanali

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO **Gruppo I: Personale Docente di scuola Secondaria di 2º grado - I Convenio Colectivo de las Escuelas Italianas en España**

Retribuzione annua base

	intero annuale	mensile
SALARIO BASE	34.121,75	2.624,75
TREDICESIMA MENSILITÀ		2.624,75

TOTALE 34.121,75

Trattamento mensile

MENSILITÀ	2.624,75
TREDICESIMA MENSILITÀ	2.624,75

Oneri Assicurativi

Causale	importo dato dalla somma di 2.624,75 (salario base) + 218,73 rateizzazione paga straordinaria (salario base)				
Assicurazione sociale		%	Dipendente	%	Amministrazione
Disoccupazione		4,70%	133,64	23,60%	671,06
Formazione professionale		1,55%	44,07	5,50%	156,39
Fondo Garanzia Salariale		0,10%	2,84	0,60%	17,06
incidenti sul lavoro e malattie professionali		0,00%	0,00	0,20%	5,69
TOTALE MENSILE		0,15%	4,27	2,25%	63,98
		6,50%	**184,82**	**32,15%**	**914,18**

TOTALE ANNUO ONERI ASSICURATIVI

DIPENDENTE	2.217,84
AMMINISTRAZIONE	10.970,16

ALLEGATO B

ASSENZE PER MALATTIA

In caso di malattia, il dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione spagnola e dal contratto collettivo di applicazione quali:

- *Real Decreto Legislativo* 2/2015, del 23 ottobre, con il quale si approva il testo riformato della Legge dello Statuto dei lavoratori spagnolo e successive modificazioni **– art. 45 c) -**

- *I Contratto Collettivo delle Scuole Italiane in Spagna*, *pubblicato nella G.U. locale del 26/07/2024 n. 180 – Sec. III – pag. 96093***– art. 50 -**

IL CONTRATTISTA
…….

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Giuseppe Bonelli

ALLEGATO C

CONGEDO OBBLIGATORIO PER NASCITA DI UN FIGLIO

In caso di nascita e puerperio, il dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione spagnola e contratto collettivo di applicazione quali:

- *Real Decreto Legislativo* 2/2015, del 23 ottobre, con il quale si approva il testo riformato della Legge dello Statuto dei lavoratori spagnolo e successive modificazioni **– art. 45 d) – art. 48.4-5-6-7-8-9**

- *I Contratto Collettivo delle Scuole Italiane in Spagna*, *pubblicato nella G.U. locale del 26/07/2024 n. 180 – Sec. III – pag. 96093***– art. 51 - 55**

IL CONTRATTISTA
…….

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Giuseppe Bonelli

ALLEGATO D

CONGEDO PARENTALE

Oltre a quanto previsto nelle citate norme a tutela della maternità, paternità, adozione e puerperio, si segnalano le seguenti norme:

- Legge 31/1995, dell'8 novembre, di Prevenzione dei Rischi sul lavoro – **art. 26 -**

- *I Contratto Collettivo delle Scuole Italiane in Spagna*, *pubblicato nella G.U. locale del 26/07/2024 n. 180 – Sec. III – pag. 96093***– art. 53 - 54**

IL CONTRATTISTA
…….

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Giuseppe Bonelli